

Importi aggiornati in base al [D.L. n. 90 del 24/06/2014](#) pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/06/2014.

La **tabella precedente** è disponibile in [questo documento](#).

## Indice tabella del contributo unificato

### Contributo per scaglioni

Processo Civile - 1° Grado
Processo Civile - Impugnazione
Processo Civile - Cassazione
Processo Tributario
Ricorsi Amministrativi (Pubblici lavori, Forniture/servizi, Autorita indipendenti')
Giudice di Pace

### Riduzioni e aumenti

Riduzioni del Contributo Unificato
Aumenti del Contributo Unificato

### Contributo determinato in misura fissa

Procedimenti Esecutivi
Procedimenti Fallimentari
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole
Procedimenti Vari
Ricorsi Amministrativi
Volontaria Giurisdizione
Procedimenti di valore indeterminabile
Procedimenti di valore non indicato
Procedimenti esenti dal contributo unificato

**Le Circolari sul Contributo Unificato:**

**Apri/Chiudi** 

**Segnala questa Pagina**

Valuta il servizio:

4.68 / 5 (549 voti)

### Gli aumenti del 2014:

Il D.L. n. 90 del 24/06/2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24/06/2014, ha stabilito una serie di [aumenti del contributo unificato](#) finalizzati alla copertura dei

mancati introiti derivanti dall' [introduzione del processo telematico](#).

Si tratta di incrementi generalizzati intorno al **15%** applicati alla tabella per scaglioni del **processo civile** a ad alcuni procedimenti dove il contributo è dovuto in misura fissa.

Invariato il contributo unificato per il rito tributario ed amministrativo.

La **tabella precedente** è disponibile in [questa pagina](#).

### **Novità per il Processo Tributario dal 1° gennaio 2014**

*Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)*

Il comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/02 è stato così modificato:

"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, **per ciascun atto impugnato anche in appello**, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".

Di conseguenza, la diversa (e maggiore) determinazione del valore della lite comporta nella generalità dei casi un **aumento** dell'importo del contributo unificato da versare.

### **Impugnazioni iniziate dal 31 gennaio 2013**

*Art. 1, commi 17 e 18 L. 228/2012.*

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è **respinta integralmente** o dichiarata **inammissibile** o **improcedibile**, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato **pari a quello dovuto per la stessa impugnazione**, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Per approfondire leggi l' [articolo pubblicato](#).

## **TABELLA del CONTRIBUTO UNIFICATO**

### **Processo Civile - 1° Grado**

<b>Valore della Causa</b>	<b>Contributo</b>
Valore fino a € 1.100,00	€ 43,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 98,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 237,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 518,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00

### **Processo Civile - Impugnazione**

<b>Valore della Causa</b>	<b>Contributo</b>
Valore fino a € 1.100,00	€ 64,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 147,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 355,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 777,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 1.138,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.821,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 2.529,00

### **Processo Civile - Cassazione**

<b>Valore della Causa</b>	<b>Contributo</b>
Valore fino a € 1.100,00	€ 86,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 196,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 474,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 1.036,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 1.518,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 2.428,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 3.372,00

### **Processo Tributario - Commissione tributaria provinciale e regionale**

<b>Valore della Causa</b>	<b>Contributo</b>
Valore fino a € 2.582,28	€ 30,00
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	€ 60,00
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00	€ 120,00
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 250,00
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€ 500,00
Valore superiore a € 200.000,00	€ 1.500,00

**NOTA:** l' [\*\*art. 261 del D.P.R. 115/2002\*\*](#) stabilisce che per **iricorsi in cassazione in materia tributaria** il contributo unificato si applica nella misura prevista per il **processo civile**.

### **Ricorsi Amministrativi - 1° Grado**

<b>Valore della Causa</b>	<b>Contributo</b>
Valore fino a € 200.000,00	€ 2.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00	€ 4.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00	€ 6.000,00

## Ricorsi Amministrativi - Impugnazione

Valore della Causa	Contributo
Valore fino a € 200.000,00	€ 3.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00	€ 6.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00	€ 9.000,00

## Ricorsi Amministrativi - Cassazione

Valore della Causa	Contributo
Valore fino a € 200.000,00	€ 4.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00	€ 8.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00	€ 12.000,00

**NOTA:** le tabelle si riferiscono ai ricorsi amministrativi in materia di **pubblici lavori**, forniture e servizi, nonché provvedimenti delle autorità indipendenti.  
Per il contributo negli altri ricorsi amministrativi [clicca qui](#).

## Giudice di Pace

Il Contributo Unificato nei processi dinanzi al Giudice di Pace segue le **tabelle ordinarie** del [rito civile](#).

Non sono dovuti i diritti di cancelleria per controversie di valore inferiore a € 1.033,00 mentre dal 2015 le [spese di notifica](#) sono dovute anche per tali cause.

## Riduzioni del Contributo Unificato

**Il contributo unificato è ridotto del 50%** nei seguenti casi:

- Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori e procedimenti sommari di cognizione, accertamento tecnico preventivo;
- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- Procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida);
- Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno);
- Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

## Aumenti del Contributo Unificato

### Il contributo unificato è aumentato del 50%:

- Nei giudizi di **impugnazione** (v. [tavola](#)), ossia l'appello ed il reclamo (art. 37, comma 6 lettera 'b' D.L. 98/2011).
- Per i giudizi di **impugnazione nei procedimenti amministrativi** di cui al comma 6-bis dell'articolo 13 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
- Se il difensore **non indica l'indirizzo di posta elettronica certificata** e il proprio **numero di fax** (art. 13, comma 3-bis e 6-bis lettera 'e' D.P.R. 115/2002).
- Se la parte non indica il **codice fiscale** nell'atto introduttivo (art. 13, comma 3-bis D.P.R. 115/2002).

### Il contributo unificato è raddoppiato:

- Nei processi dinanzi alla **Corte di Cassazione** (v. [tavola](#)) (art. 37, comma 6 lettera 'b' D.L. 98/2011).
- Nei procedimenti dinanzi alle **Sezioni specializzate** in materia di **impresa** di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter D.P.R. 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).

## Procedimenti con contributo fisso o esenti

Procedimenti Esecutivi	Contributo
------------------------	------------

Procedimenti di esecuzione immobiliare	€ 278,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a Euro 2.500,00	€ 139,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00	€ 43,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare	€ 139,00
Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)	€ 43,00

<b>Procedimenti Fallimentari</b>	<b>Contributo</b>
Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede	esente
Insinuazione tempestiva al passivo	esente
Istanza di fallimento	€ 98,00
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare	€ 70,00
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)	€ 851,00

<b>Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole</b>	<b>Contributo</b>
Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi	€ 98,00
Procedimenti riguardanti la prole	esente
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole	esente

<b>Volontaria Giurisdizione</b>	<b>Contributo</b>
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione	esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta	esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;	esente
Procedimenti di rettificazione di stato civile	esente
Procedimenti di volontaria giurisdizione	€ 98,00

<b>Ricorsi Amministrativi</b>	<b>Contributo</b>
Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato(1) (2)	€ 300,00
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005	esente
Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (1) (2)	€ 300,00
Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato	€ 650,00
Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie) (1) (2)	€ 1.800,00
Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell'amministrazione) (1) (2)	€ 300,00
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica	€ 650,00

<b>Procedimenti Vari</b>	<b>Contributo</b>
Cause di lavoro e controversie previdenziali	€ 43,00
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014)	esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi	esente
Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)	esente
Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970 (separazione consensuale e divorzio congiunto)	€ 43,00
Procedimenti in materia tavolare	esente

**1) Dal 1° gennaio 2013 il contributo di cui all'art. 13, comma 6-bis, del T.U. di cui al DPR 115/2002 e successive modificazioni è **auumentato della metà anche per i giudizi di impugnazione nel processo amministrativo.****

**2) L'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.**

## **Procedimenti di valore indeterminabile**

### **Primo Grado**

--	--

Processi civili di valore indeterminabile	€ 518,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace	€ 237,00
Processi tributari di valore indeterminabile	€ 120,00
Processi amministrativi di valore indeterminabile	€ 650,00

### **Impugnazione**

Processi civili di valore indeterminabile	€ 777,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace	€ 355,50
Processi tributari di valore indeterminabile	€ 120,00
Processi amministrativi di valore indeterminabile	€ 975,00

### **Cassazione**

Processi civili di valore indeterminabile	€ 1.036,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace	€ 474,00
Processi tributari di valore indeterminabile	€ 1.036,00
Processi amministrativi di valore indeterminabile	€ 1.300,00

### **Procedimenti di valore non indicato**

#### **Primo Grado**

Processo Civile	€ 1.686,00
Processo Tributario	€ 1.500,00
Ricorsi Amministrativi	€ 6.000,00

### **Procedimenti esenti dal contributo unificato**

Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede
Insinuazione tempestiva al passivo
Procedimenti riguardanti la prole
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni

ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005
Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (art. 6 D.L. 132/2014)
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)
Procedimenti in materia tavolare

### Anticipazioni Forfettarie

E' dovuta a titolo di **anticipazione forfettaria** una marca da **€ 27,00**.

L'anticipazione forfettaria, prevista dall'art. 30 D.P.R. 115/2002, non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).

L'esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia **inferiore a € 1.033,00** (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).

### Nuovo regime per le domande riconvenzionali (dal 1<sup>o</sup> gennaio 2012)

Art. 14 comma 3 D.P.R. 115/02: *"La parte di cui al comma 1(\*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'**aumento del valore della causa**, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale **pagamento integrativo**. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne **espressa dichiarazione** e a procedere al contestuale pagamento di un **autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta".*

(\*) comma 1: *"La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.*